

Che genere di detenzione è?

Il carcere e la donna

Anna Paola Lacatena
Dirigente Sociologa Dipartimento
Dipendenze Patologiche ASL TA

L'articolo intende proporre una riflessione sulla detenzione al femminile, innegabilmente più complessa e problematica, sebbene quantitativamente più esigua, di quella maschile. Nonostante una crescente attenzione, almeno sul piano teorico, nei confronti delle donne detenute (vedi la raccomandazione espressa con la risoluzione 2010/16 del 22 luglio 2010 da parte del Consiglio economico e sociale all'Assemblea generale delle Nazioni Unite – Regole di Bangkok), sembra si faccia ancora fatica a tener conto delle peculiarità dell'esecuzione penale in rapporto al genere. Per contro, appare non più procrastinabile, pena la negazione dello stesso dettato costituzionale, l'elaborazione di accorgimenti organizzativi e offerte riabilitative idonei a cogliere e valorizzare la specificità della popolazione detenuta femminile.

Parole chiave

Detenzione – Genere – Donne.

Quella femminile in carcere è senza dubbio una presenza meno numerosa di quella maschile, con un trend a oggi in costante decrescita (fonte: giustizia.it). Secondo il recente *Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione* (Associazione Antigone, 2016), infatti, le donne sono circa il 4% della popolazione detenuta (la media europea è del 4,3/4,7%). Gli istituti destinati esclusivamente alle donne detenute sono quattro: Trani, Pozzuoli, Roma Rebibbia, Venezia Giudecca (Empoli nell'estate del 2016 è stato riconvertito in REMS, residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza). In tutti gli altri casi (52) risiedono in specifici reparti all'interno delle strutture maschili.

Pur trattandosi di vita ristretta, e questo sia per gli uomini che per le donne, la detenzione femminile ha tuttavia delle peculiarità che meritano di essere prese in considerazione. Nella risoluzione 2010/16 del 22 luglio 2010, il Consiglio economico

e sociale ha raccomandato all'Assemblea generale di adottare le Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non privative della libertà per le donne che delinquono (Regole di Bangkok). Le 70 Regole delle Nazioni Unite, seppur sprovviste di efficacia vincolante, hanno imposto l'attenzione degli organi decisori sul tema della detenzione al femminile.

L'Ufficio Studi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) ha provveduto a tradurne il testo e a diffonderlo. Si tratta di due sezioni, una contenente le disposizioni di applicazione generale e l'altra le regole dedicate a categorie speciali quali le madri, le straniere, le giovani. Le Regole di Bangkok, in merito alla questione rischio e sicurezza, considerano, in via generale, che le detenute presentano una pericolosità relativamente debole e che le misure di alta sicurezza su di loro hanno un effetto particolarmente negativo.

Uno degli aspetti su cui viene posto maggiormente l'accento è l'incidenza dei casi di abuso sessuale e di violenza, anche familiare, delle detenute. Grande attenzione viene dedicata alla necessità di evitare il ripetersi di questo tipo di traumi, introducendo protocolli adeguati nelle relazioni tra le detenute e lo staff, soprattutto maschile, e cautele in materia di colloqui se la violenza può essere di carattere familiare.

Continua a mancare, tuttavia, un ufficio centrale che si occupi prioritariamente delle donne ristrette e dei loro bisogni. Gli istituti a custodia attenuata per le detenute madri (ICAM) sono tre: Milano, Venezia e Cagliari. Dodici (insufficienti) sono invece le sezioni nido con bambini nel nostro Paese.

Al 30 giugno 2016 sono ancora 41 i bambini conviventi in istituto con la madre. Si distribuiscono soprattutto tra Rebibbia femminile (11), Milano San Vittore (6) e Torino «le Vallette» (5), Milano Bollate (4), Venezia Giudecca (3), Bologna «Rocco D'Amato» (2), Sassari (1), Firenze Sollicciano (1) (Fonte: DAP – Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato – Sezione Statistica). Questo articolo si propone di evidenziare alcuni ambiti di riflessione sulla detenzione femminile: tocca i delicati temi delle possibili chiavi di lettura della devianza al femminile, della salute delle donne ristrette e delle relazioni familiari, soprattutto per ciò che attiene al legame madre-bambino, evidenziando le problematiche concernenti ciascuno di essi e proponendo dei suggerimenti.

Criminalità al femminile. Inquadramento di un fenomeno poco studiato

Gli studi sociologici e criminologici attraverso differenti prospettive hanno ampiamente concentrato la propria attenzione sull'universo maschile, lasciando una serie di interrogativi sulla motivazione che sottende la carenza di impegno profuso sullo specifico della criminalità femminile.

Soprattutto la criminologia ha per lungo tempo analizzato quest'ultima come un non senso, una sorta di anomalia della natura in quanto, essendo la funzione fondamentale della donna la maternità, questa appare inconciliabile con la condotta criminale.

Intanto, sembra opportuno riflettere sulla possibilità che la criminalità della donna sia solo meno apparente e, dunque, meno rilevata; in seconda battuta, potrebbe essere che l'insufficienza dell'interesse e della ricerca criminologica, consolidatasi nel tempo, abbia reso il fenomeno quasi invisibile o comunque poco significativo. La donna è, spesso, la «mandante» non ufficiale, pur rimanendo protetta dall'omertà maschile e dalla necessità di proteggere il «nido» domestico.

L'aspetto più apparente, infatti, sembra risultare il favoreggiamento, che in molti casi non rappresenta un reato. La possibilità dell'identificazione giudiziaria e della eventuale perdita del ruolo genitoriale e della qualità di moglie o convivente, forse, induce alla difesa da parte dell'uomo della figura femminile ben più riconosciuta come tutelar del nucleo familiare.

Inoltre, la donna in alcuni contesti partecipa meno all'attività esterna e alle relazioni sociali, preferendo o vedendosi assegnato un ruolo più periferico o semplicemente più appartato.

Considerata la difficoltà di differenziare dal punto di vista del trattamento i definitivi da quanti sono ancora in attesa di giudizio, è praticamente la norma che le donne detenute definitive non si trovino assieme. Mediamente le condanne attribuite alle donne risultano più brevi di quelle degli uomini, sebbene non si possa nascondere che le conseguenze possano essere più incisive sul piano della gestione della casa e della famiglia. Così anche una breve condanna per una donna arreca danni e conseguenze a lungo termine. Se le pene detentive brevi come punizione in generale non possono dirsi efficaci, esse lo sono ancora meno per le donne. Decisamente più efficaci, da quanto si apprende da un Report del 2015 del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (Ufficio del Capo del Dipartimento, Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali), sarebbero misure di *probation* e di giustizia ripartiva in alternativa al carcere, diffuse in altri Paesi. Concordare il modo migliore per riparare il danno e reintegrare le donne nella società vuol dire sostenere parimenti i loro figli, con risultati in termini di abbattimento di recidiva, e con l'ulteriore effetto di ridurre la possibilità che essi stessi finiscano nei circuiti penali e della detenzione.

Negli anni Cinquanta Sutherland e Cressey (1996) hanno ipotizzato che il tasso di criminalità femminile tenderebbe ad avvicinarsi a quello maschile nei Paesi dove le donne vedono riconosciuti con più evidenza i propri diritti, a discapito di quelle realtà in cui la parità di genere fatica maggiormente ad affermarsi.

Secondo altre teorie, il divario tra la criminalità al maschile e quella al femminile sarebbe da imputare a una sorta di maggiore indulgenza da parte degli organi di polizia e della magistratura (ambiti a più significativa frequenza maschile) nei confronti della donna che commette reati: cavalleria che, con buona probabilità, ha dovuto fare i conti con l'evoluzione del ruolo della donna nella società. Un po' come a dire che ciò sarebbe stato possibile soltanto sino a quando la donna fosse rimasta circoscritta alla sfera domestica e familiare.

Teorie psicopatologiche, infine, hanno avanzato ipotesi in merito a una maggiore tendenza a tradurre in senso nevrotico o *autoplastico*, attraverso ansietà, depressione, instabilità emotiva, la conflittualità determinata da stimoli ambientali. Al contrario

dell'uomo che tenderebbe, in una sorta di cattiva gestione di tali condizioni, a orientarsi verso l'esterno con condotte *alloplastiche* anomale e violente.

Sembra molto più comune, dunque, per la donna una devianza tradotta in autolesionismo e disvalore di sé che non in atteggiamenti che tendono a fare dell'altro il proprio bersaglio.

Questo tipo di disadattamento spesso non è considerato un comportamento criminoso, come nel caso della prostituzione, che non è più un reato in Italia dal 1958.

Il corpo fisico e il corpo sociale

È indubbio come l'esperienza del carcere determini una rottura del tempo sociale e psicologico, ridisegnando sistemi, ruoli e relazioni; è altrettanto evidente, però, come la privazione del bene primario della libertà personale si manifesti in maniera diversa in relazione alla specificità di genere.

Se il corpo sembra essere lo strumento che definisce in maniera più esasperata il tempo e lo spazio, rispetto a ciò che la persona vive all'esterno, i disturbi psicosomatici, quelli gastrointestinali, dell'alimentazione e della sfera ormonale e ginecologica sono frequenti tra le detenute. «Lo smarrimento si traduce in sintomi e segni del corpo. In uno stato di segregazione improvviso, intollerabile, i sistemi neuro-ormonali di regolazione dell'omeostasi sono lenti a adattarsi, si perde la ciclicità quale tempo fisiologico. Compaiono oligo-amenorree e polimenoree» (Campelli et al., 1992, p. 143).

Un corpo costretto al silenzio, all'immobilità e alla solitudine fa del sintomo fisico il suo megafono.

Con una forte spinta alla medicalizzazione dei sintomi psichici, la risposta dell'istituzione è essenzialmente farmacologica, con grande uso di psicofarmaci (sedativi, ansiolitici) che finiscono per soffocare ogni apparente disagio.

L'astinenza sessuale forzata e il carattere unisessuale degli ambienti carcerari, poi, sono alla base del sistema penitenziario forgiatosi sul modello delle istituzioni monacali. In era moderna, la repressione sessuale è stata uno dei principali strumenti impiegati per consentire alla pena di «fare presa sul corpo» (Foucault, 1976, p. 18). Il diniego della sessualità in carcere non è un effetto secondario della disciplina; esso è piuttosto il suo sostrato, la struttura inconscia dell'apparato repressivo.

In molti Paesi, europei e non, si è ritenuto necessario superare questo strumento disciplinare arcaico e fortemente afflittivo (Balbo, 2002). Nel carcere italiano il bisogno di sessualità è completamente trascurato. Gli operatori, come la stessa opinione pubblica, sono chiamati a non tenerne conto, almeno finché non diviene un problema per l'ordine all'interno della struttura.

È indubbio che la donna abbia una vita emotiva differente rispetto a quella maschile, con un forte vuoto di affettività che, spesso, a fronte di un vissuto particolarmente doloroso e traumatico, si traduce in sessualizzazione oltre il desiderio specifico. Una sorta di travisamento che conduce, spesso, all'acuirsi del senso di abbandono e solitudine.

Il bisogno di tenerezza, di affetto, di contatto fisico, di complicità implica allora una scelta omosessuale, concedendosi in questa maniera la possibilità di avere ancora un'identità femminile in un ambiente che tende alla spersonalizzazione e all'anonimato.

Come in ambito maschile l'omosessualità è praticata ma, contrariamente agli uomini, le detenute sembrano non stigmatizzarla, arrivando in diversi casi a ostentarla apertamente. Talvolta la tipicità di questi rapporti viene mascherata con atteggiamenti di empatia quasi materna: «le anziane hanno spesso nei confronti delle più giovani atteggiamenti iperprotettivi e dispensano baci e abbracci in un clima di premura, pieno di attenzioni» (Genchi, 1981, p. 36).

Di fatto ciò che le donne trovano nella relazione con altre detenute è una sorta di conferma di legami emozionali e interumani che funzionano da surrogato alle relazioni sociali.

Inoltre, la sessualità è vissuta più come relazione familiare, rapporto affettivo-sentimentale, con episodi di vera e propria gelosia tra partner, spesso da intendersi come forme compensatorie di lacune affettive determinate da nuclei familiari di origine piuttosto carenti e disgregati (Gonin, 1994).

Molte detenute ripropongono lo schema della coppia etero e della famiglia, assegnandosi ruoli e compiti (la cura della cella, la cucina, ecc.) anche per offrirsi una nuova possibilità rispetto a quello stigma sociale che le vuole cattive madri e mogli, quando non cattive donne *tout court*, per il solo fatto di aver commesso un reato.

La vita in carcere si fa, dunque, rappresentazione quotidiana di un gioco che non può non creare implicazioni anche rispetto all'identità sessuale e di genere. Non è improprio sostenere che il carcere implementa la virilità più che la femminilità e questo per uomini e donne (Ravasi Bellocchio, 2005).

La privazione della libertà personale, compresa quella sessuale e affettiva, può costituire un importante fattore per la perdita dell'identità. La progressiva desertificazione dei sensi può condurre la detenuta alla disgregazione della propria individualità: «Scomposizione e astrazione del desiderio sessuale dal riferimento reale diverranno allora forme di distorsione che la cella può esasperare con ripercussioni imprevedibili sul futuro di chi è stato detenuto» (Gallo, 1994).

Nelle sezioni femminili degli ambienti penitenziari troviamo, poi, molte donne immigrate, quindi alla differenza di genere si aggiunge la differenza culturale. Molte di queste detenute straniere vivono, spesso, la restrizione in modo estremamente problematico, in quanto non hanno (o non vogliono avere dal carcere) contatti con i familiari rimasti nel Paese d'origine. Molte di loro non hanno nessun punto di riferimento neanche nel Paese ospitante.

La stessa organizzazione del lavoro all'interno del carcere sembra chiamata a rispondere ad alcune aspettative di femminilità, con scarse opportunità di acquisire qualificazioni utili a trovare un lavoro al momento del rilascio. Probabilmente ancor oggi donne e ragazze non vengono concepite come possibili lavoratrici, capofamiglia o semplicemente come persone cui attribuire funzioni significative e remunerative.

La domanda è: la privazione di libertà può essere accompagnata dal pieno rispetto della condizione di donna e reclusa o si tratta di una sorta di insanabile contraddizione?

Detenzione e relazione primaria. Madre (sua) che sei reclusa...

L'istituzione penitenziaria ha inteso ribadire la sacralità della funzione materna e l'indissolubilità della famiglia, consentendo alla donna detenuta di tenere con sé il proprio figlio.

Lo stato di detenzione, però, provoca inevitabilmente un'interruzione della quotidianità dei rapporti affettivi, in quanto «l'affettività è un elemento fondamentale della nostra personalità e che si estrinseca nei rapporti interpersonali, in particolare all'interno della famiglia» (Marotta, 1989, p. 110).

L'art. 11, comma 9, dell'ordinamento penitenziario (OP) ha di fatto stabilito la centralità della figura materna nell'ambiente carcerario e, nel caso in cui essa non abbia nessuno cui poter affidare la prole, la possibilità di tenere con sé il piccolo fino all'età di tre anni.

La stessa Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia stabilisce inequivocabilmente che: «il bambino i cui genitori si trovano in uno stato di detenzione deve poter mantenere con loro i contatti appropriati».

Tale norma a livello internazionale, però, non ha tenuto conto della necessità di modificare il contesto ambientale. La madre ha il dovere di non fare avvertire al bambino gli ostacoli e i disagi che caratterizzano il carcere, ma in un ambiente così fortemente connotato il tutto appare piuttosto complesso.

I bambini in carcere non hanno grandi possibilità di socializzare con individui di pari età; di fatto hanno contatto soprattutto con la madre, con le altre detenute, con gli agenti penitenziari e i volontari e sono continuamente disturbati dai rumori della detenzione.

Il gioco più frequente è quello di aprire la porta, dove il piccolo mette in mostra la necessità di una rielaborazione individuale di quanto lo circonda.

Potere e chiavi come simboli dell'ambiente ospitante nonché la mancanza di stimoli, spesso, condizionano lo sviluppo cognitivo e in particolare il linguaggio del bambino, che finisce per esprimersi più con il gesto che con la parola.

La scelta per queste donne prevede l'impossibilità di recidere il legaccio maternità-colpa, con la consapevolezza che quest'ultimo non potrà non pesare sul piccolo e sul suo sviluppo, nella condizione inevitabile di dover condividere con lui il contesto della detenzione.

Il rapporto madre-figlio assume il tratto del dualismo esasperato: da una parte l'attaccamento, dall'altra la separazione, vissuti non come sarebbe più naturale nella realtà esterna al carcere.

Il rischio è che possa svilupparsi una vera dipendenza determinata da una simbiosi alimentata per attutire il dolore di una separazione che giungerà per legge al compimento dei tre anni, sebbene nonostante le buone intenzioni del legislatore, con l'istituzione dell'Istituto di custodia attenuata (ICAM) (legge 21 aprile 2011, n. 62), particolari esigenze cautelari rischiano di portare la permanenza dei bambini in carcere sino ai sei anni.

L'angoscia della separazione, poi, può condurre alla negazione irrealistica della stessa o a una drammaticità che, in ogni caso, altera il normale equilibrio madre-figlio.

La madre e le altre figure di attaccamento dovrebbero rappresentare per il bambino una «base sicura», senza la quale l'intera esistenza dell'individuo potrà rimanere segnata. Bowlby (1980), infatti, tra i maggiori studiosi nel settore, afferma che l'interazione tra madre e bambino può essere compresa solo come risultato del contributo di entrambi. La perdita della figura materna assieme ad altre variabili può generare processi che permangono poi nell'adulto, che ancora può risentire della separazione sofferta nella prima infanzia.

La detenzione, determinando nella madre evidenti limitazioni, condiziona la possibilità di esprimere la propria maternità e il proprio ruolo genitoriale, comportando ripercussioni sul vissuto psicologico ed emotivo del bambino.

Una madre in carcere assume, spesso, un comportamento contraddittorio. Se, infatti, da una parte esaspera il controllo, in quanto la capacità di educazione del bambino diventa il segno della sua rispettabilità sociale, dall'altra assume un atteggiamento permissivo e iperprotettivo per compensare la situazione, il contesto, il senso di colpa.

L'impossibilità di contare su terzi, il timore che il figlio venga affidato a sconosciuti, il bisogno di averlo accanto per riconoscersi una possibilità altra dal ruolo di rea inducono la madre detenuta a vivere una *doppia* pena, una sorta di doppio muro di recinzione che finisce per sottoporla continuamente ad ansia e frustrazione.

Il bambino, attraverso le primissime interazioni con la figura di attaccamento, interiorizza un'immagine di sé e dell'altro tale da influenzare tutta la sua vita futura. Da questo punto di vista, non è da escludere la costruzione di un nuovo anello nella storia di devianza e disagio di cui la madre è portatrice e, a questo punto, involontaria perpetratrice.

È stato dimostrato, infatti, che gli adolescenti con attaccamento insicuro (paura di non essere amati, paura dell'abbandono) sviluppano attitudini disfunzionali riguardo al sé; queste, una volta attivate, comportano un conseguente abbassamento del livello di autostima e autodeterminazione che può condurre a una strategia di gestione dell'affettività negativa con ricorso all'uso di sostanze (Kassel, Wardle e Roberts, 2007).

Un vissuto meno disfunzionale della relazione genitoriale è associato a livelli più alti di autostima e a un livello più basso di comportamenti a rischio, quali condotte legate alla dipendenza ma più ancora alla criminalità, peraltro con esordi in età adolescenziale (Dobkin, Charlebois e Tremblay, 1997; Parker e Benson, 2005).

In estrema sintesi, Bernardi (1984) ha raggruppato i rischi collegati alla permanenza in carcere del bambino in tre grandi categorie. La prima fa riferimento al contesto, precisando che le caratteristiche proprie dello stesso sono del tutto negative per quel che riguarda l'evoluzione dell'essere umano e, dunque, del bambino nello specifico. Si tratta, secondo lo studioso italiano, di un ambiente estremamente monotono con variazioni sostanzialmente irrilevanti, sprovvisto di capacità di stimolazione sia personale, sia oggettiva.

La seconda mira al verificarsi della destrutturazione del modello familiare, considerata l'assenza della figura paterna.

La terza è legata all'assuefazione a una vita simbiotica con la madre, peraltro con intromissioni regolari, previste e regolamentate, di estranei.

Madre e figlio. Quando a decidere è la normativa

La legge 354/1975 consentiva alle madri di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni e prevedeva l'inserimento negli istituti penitenziari di specialisti (ostetriche, ginecologi e pediatri) allo scopo di tutelare la salute psicofisica dei bambini e delle loro madri.

La «legge Gozzini» (legge 10 ottobre 1986, n. 663) consentiva alle donne incinte o madri di minori di tre anni di scontare la condanna (a condizione che il reato prevedesse una pena inferiore a due anni di reclusione) presso la propria abitazione o in altro luogo privato o pubblico di cura o di assistenza.

La «legge Simeone-Saraceni» (legge 27 maggio 1998, n. 165) modificò ulteriormente la normativa e da due a quattro anni il limite di pena da scontare, anche se in parte residua di maggiore pena, e da cinque a 10 anni l'età del figlio/a purché convivente con la condannata.

La legge sulle misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto madre-figlio, più nota come «legge Finocchiaro» (legge 8 marzo 2001, n. 40, *Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori*), ha provato ad aiutare quelle categorie di persone incompatibili con le disposizioni del regime detentivo in carcere. Nel tentativo di tutelare il rapporto genitori-figlio, ha inteso creare due istituti: la detenzione domiciliare speciale e l'assistenza all'esterno di figli minori. Di fatto si riferisce alle detenute madri a cui vengono equiparati i padri al fine evidente di assicurare una più adeguata tutela del rapporto con la prole e impedire, nell'interesse del minore, le conseguenze negative che la vita in carcere inevitabilmente comporta.

In sintesi, la legge n. 40/2001 prevedeva la presenza dei figli con la madre senza precisare quale sarebbe stato il destino di questi bambini compiuti i tre anni.

La legge 24 aprile 2011, n. 62, *Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori*, ha stabilito che quando imputati siano una donna incinta o madre di figli di età non superiore a sei anni e un padre, qualora la madre sia deceduta o impossibilitata ad assistere i figli, non può essere disposta la custodia cautelare in carcere fino a quando i bambini non avranno compiuto il sesto anno di età (art. 275, comma 4, c.p.p.), ampliando quanto già previsto dalla legge n. 40/2001.

Se per casi eccezionali si rende necessaria la detenzione carceraria, essa è disposta presso un istituto di custodia attenuata (ICAM) (art. 285-bis c.p.p.). Presso i medesimi istituti è possibile espiare la parte di pena necessaria per accedere alla detenzione domiciliare speciale, ai sensi del nuovo comma 1-bis dell'art. 47-quinquies, legge n. 354 del 1975.

Le nuove disposizioni intervengono essenzialmente su tre istituti della normativa precedente: le misure cautelari personali, la detenzione domiciliare e le visite al minore infermo da parte del genitore detenuto.

L'applicazione di tali disposizioni legislative ha visto il suo avvio a partire dal 2014.

Dai dati dell'ultimo Rapporto nazionale dell'Associazione Antigone (2016), gli ICAM per le detenute madri, però, sono solo tre: a Milano, Venezia e Cagliari. Dodici sono invece le sezioni nido con bambini in Italia.

Nel 2011 la stessa legge di riforma citata, ossia la n. 62, prevedeva poi per le detenute madri prive di una casa e con un profilo di bassa pericolosità le Case famiglia protette come alternativa al carcere o alla carcerazione attenuata delle cosiddette ICAM. A tutt'oggi, però, secondo l'ultimo rapporto di «Terre des Hommes», non ne risulta aperta nessuna in Italia e i bambini rimangono in carcere, con gravi conseguenze sul loro benessere e corretto sviluppo.

Il problema sembra essere di carattere squisitamente economico: le Case famiglia protette infatti devono essere identificate dagli enti locali e da loro finanziariamente sostenute. Nulla invece può essere fatto ricadere sull'Amministrazione penitenziaria, come chiarisce la legge 62/2011 laddove afferma il principio del «senza oneri aggiuntivi per il Ministero».

Con la Risoluzione 13 marzo 2008, il Parlamento europeo aveva già affrontato la difficile situazione delle donne detenute e l'impatto della carcerazione dei genitori sulla vita sociale del bambino. Di fatto ha invitato gli Stati membri a investire risorse a vantaggio dell'ammodernamento e dell'adeguamento delle strutture penitenziarie, a adottare misure necessarie per garantire l'ordine negli istituti di pena ponendo fine agli episodi di violenza e abuso di cui sono vittime le donne, soprattutto quelle appartenenti a minoranze etniche e sociali. Il Parlamento europeo ha chiesto, poi, agli Stati membri di integrare la parità tra donne e uomini nella rispettiva politica penitenziaria nonché di tenere maggiormente presenti le specificità femminili e il passato traumatico di queste donne, soprattutto attraverso la sensibilizzazione e la formazione appropriata del personale medico e carcerario e la rieducazione delle donne ai valori fondamentali.

Di famiglie ristrette. Una normativa ancora disattesa

Più che una struttura di tipo speciale, o un insieme di sistemazioni domestiche, la famiglia nucleare è uno stato spirituale. Esso ha poco a che fare con il problema della convivenza di varie generazioni [...] Né lo si può intendere con l'ausilio di diagrammi di parentela e cifre sulla composizione familiare. Ciò che realmente distingue la famiglia nucleare da altri modelli di vita familiare della società occidentale è lo speciale senso di solidarietà che separa l'unità domestica dalla comunità circostante. (Shorter, 1978, p. 197)

Cosa accade quando il reato e la susseguente pena detentiva irrompono, lacerando questa unità? E ancor più, la responsabilità penale, come previsto dall'art. 27, comma 1, della Costituzione italiana, può dirsi davvero solo personale?

In teoria la definizione stessa di reclusione dovrebbe fare riferimento alla pena individuale, nella realtà, però, è innegabile come la carcerazione di una persona comporti una sorta di pena suppletiva, dettata dall'assenza e scontata dal partner/coniuge e dagli eventuali figli.

L'aspetto più doloroso è che sia perduta la libertà di intrecciare e serbare legami affettivi con familiari, parenti, amici, costituendo ciò una dolorosa privazione

o frustrazione, in termini di perdita di relazioni affettive, solitudine e noia [...] Il distacco dal proprio nucleo familiare, dai figli, dalla moglie, è uno strappo doloroso, acuto per tutti, soprattutto per i familiari, vittime innocenti. Non hai perso la libertà di movimento e di azione, hai perso il calore di un rapporto affettivo, il tuo privato, la personalità, la tua immagine, la giusta considerazione degli altri. Ti pervade una pesante frustrazione, ti assale la solitudine, un mutuo dolore, l'ansia, la rabbia. (Sykes, 1958; cit. in La Cara e Castorina, 2014, p. 13)

Se il mantenimento dei rapporti familiari costituisce una risorsa di grande rilievo nell'esperienza della detenzione, assurgendo in alcuni casi a fattore dirimente nella resistenza alla vita carceraria, è anche vero che essa rappresenta l'elemento maggiormente indicato dai detenuti (e dalle detenute) come principale causa di sofferenza (Clemmer, 1941).

Appare evidente, infatti, come l'ingresso in carcere determini non solo una privazione della libertà personale, intesa come obbligo di costrizione fisica, ma soprattutto una forte compressione dei diritti soggettivi.

Lo stesso Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nella circolare del 26 aprile 2010, ha evidenziato come la mancata cura delle relazioni affettive rappresenti la principale fonte di disagio individuale nonché un ulteriore fattore predisponente al rischio suicidario.

Di fatto il mantenimento del legame con la dimensione familiare assume il duplice valore di elemento positivo del trattamento che prescinde da ogni valutazione di tipo premiale e, abbandonando la desueta logica della depersonalizzazione (Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena, adottato con R.D. n. 787/1931), punta alla valorizzazione degli elementi della personalità del detenuto ai fini del suo reinserimento sociale (Di Gennaro, Breda e La Graca, 1997, p. 4).

Il principio secondo cui il recupero del condannato non può prescindere dalla permanenza e dal mantenimento della vita affettiva rappresenta uno dei punti più innovativi dell'attuale normativa penitenziaria.

Anzani (2006) definisce la detenzione una sorta di «proiettile a frammentazione» in grado di intaccare quando non distruggere il tessuto circostante l'obiettivo. Specificamente per ciò che riguarda i figli di persone reclusi, Sacerdote sostiene:

La detenzione di un genitore interviene in modo traumatico nelle relazioni familiari con gravi ricadute soprattutto per i figli coinvolti e poiché un terzo della popolazione detenuta è genitore, il dato numerico fa capire quali contenuti di criticità comporti anche per la società esterna al carcere. [... Inoltre, la carcerazione dei genitori può] determinare comportamenti trasgressivi o depressivi indotti da angosce d'abbandono, difficoltà di raccontare la propria storia, impossibilità di progettare il futuro e di essere padroni della propria vita. (Sacerdote, 2006, p. 20)

In alcuni casi la famiglia tiene nascosta al figlio la devianza del genitore. Nei casi in cui viene rivelata, questa può essere presentata con atteggiamenti minimizzanti e giustificativi dalle altre figure affettivamente significative presenti nella vita del bambino. Questa percezione, infatti, riveste grande importanza nei processi di identificazione bambino-genitore. Per tale ragione, onde evitare che la stessa si de-

clini più facilmente in senso negativo o deviante, le figure di riferimento tendono a ridimensionare o a nascondere del tutto il vissuto anomalo del genitore (Luzzago, Pietralunga e Solera, 1992).

Nel caso in cui a essere detenuta sia la madre, le ripercussioni sul nucleo familiare, e in particolare sui figli, potrebbero essere ancora più determinanti. Quando questa viene arrestata, il bambino rischia di perdere non solo la principale fonte di affetto e accudimento, ma l'intero gruppo familiare. Tutto ciò perché spesso si tratta di ragazze madri, separate, vedove. A donne e madri che delinquono, poi, si accompagnano spesso compagni reclusi o non disposti a farsi carico della prole (Shaw, 1992).

Quando è possibile i figli delle madri recluse risiedono con altri membri della famiglia (nonni, zii), ma quando questa soluzione non è praticabile il Tribunale per i minorenni dispone un affidamento, in alcuni casi con conseguenze particolarmente dolorose per l'affidante e l'affidato.

Non è raro che le donne detenute guardino a questa istituzione con sospetto, quando non con aperta ostilità (Daga e Biondi, 1988).

In estrema sintesi, affettività, capacità intellettive e relazioni possono risultare alterate dall'assenza di uno dei genitori nei vari stadi della crescita del bambino sia durante sia nel post carcerazione. È realistico prevedere che il nucleo familiare, per una sorta di processo omeostatico, decida implicitamente di darsi un nuovo assetto interno, ossia sopperisca con identificazioni tali da attribuire alla nonna o a eventuali zie il ruolo di madre e al nonno o a eventuali zii quello di padre.

Al contrario, favorire le relazioni familiari, e non solo, consentendo ai detenuti di non perdere il proprio ruolo sociale e affettivo e permettendo agli stessi di continuare a percepirsi quali membri attivi della famiglia e della comunità, faciliterebbe il cosiddetto *effetto di deistituzionalizzazione*, ossia di cancellazione dell'etichetta di recluso, soprattutto in termini di reinserimento sociale con una contrazione del bisogno e della necessità di interventi assistenziali post detentivi nonché di ulteriori sofferenze.

La tutela dei rapporti familiari, in conformità all'evoluzione socio-culturale e giuridica del concetto di famiglia, viene estesa anche alle famiglie di fatto e alle convivenze *more uxorio*. La circolare DAP n. 3478 del 1998, concordemente con la dottrina prevalente, reputò che sia la legge 26 luglio 1975, n. 354, sia il Regolamento di esecuzione utilizzassero i termini «congiunti» e «familiari» come equivalenti e che fosse utile considerare un concetto di famiglia in termini più sociologici che giuridici.

La norma, inoltre, prevede un ibrido di diritto e concessione per le persone estranee alla famiglia (e comunque parenti e affini oltre il quarto grado), ossia rispetto alle relazioni affettive non connotate da coabitazione e convivenza. A tal proposito, si pensi a rapporti tra fidanzati o a conoscenze affettive *in fieri* o nate in modo epistolare e non ancora corroborate da conoscenza fisica, o ancora a quelle situazioni in recupero dopo l'eventuale separazione determinata dalla detenzione stessa. In questi casi, la decisione sull'ammissibilità ai colloqui di tali soggetti è lasciata alla discrezionalità dell'amministrazione che, peraltro, viene invitata dalla circolare in questione a usare criteri di particolare favore nei confronti delle relazioni affettive, con particolare riguardo ai rapporti costruttivi e strutturati (il richiamo è all'art. 307 c.p.). Precisa comunque

di attenersi al concetto giuridico di conviventi e intendendo con essi le persone che coabitano in uno stesso alloggio.

Altro invito della circolare n. 3478 è quello di non attribuire alcuna rilevanza all'identità del sesso (ad esempio relazioni omosessuali) o alla tipologia dei rapporti concretamente esistenti con il detenuto, siano essi *more uxorio*, di amicizia, di collaborazione domestica, di lavoro alla pari, o altro.

La solitudine, la lontananza, l'impossibilità di avere continui e regolari contatti con i propri cari sono spesso all'origine di veri e propri crolli psico-fisici e di tutti i progetti di vita (Santoro, 2004). In merito a ciò, il magistrato Elvio Fassone ha scritto:

Quanto all'ambizione di rendere scientifica la base della rieducazione, non si nega che la conoscenza del soggetto sia la premessa del suo reinserimento, ma si auspica che alla premessa segua qualcos'altro. Se rieducazione vuol dire essenzialmente motivare una persona in modo autonomo e durevole verso obiettivi accettati come validi, è sorprendente che si voglia motivare il detenuto a una vita di lavoro, di responsabilità e di partecipazione, senza offrirgli mai né queste né quello; che gli si chieda, insomma, di credere in ciò che non può sperimentare. (Fassone, 1980, p. 69)

È innegabile come il carcere, per sua stessa natura, metta a rischio la tenuta dei rapporti di coppia, producendo rotture e solitudini. In più, è impensabile sostenere l'astrazione di una sessualità sospesa per il solo fatto di essere ristretti, senza con questo valutare la possibilità-rifugio dell'autoerotismo, peraltro da considerare atto osceno in luogo pubblico all'interno del carcere e, dunque, illegale oltre che pratica mal sopportata e rigettata dalla maggior parte dei detenuti per ragioni sanitarie legate alla condivisione degli spazi (Lacatena e Lamarca, 2017, pp. 161-165).

Nel citato Report del DAP, Ufficio del Capo del Dipartimento, Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali, pubblicato nel 2015, si legge:

Generalmente le donne considerano i reati che le hanno portate in carcere come incidenti di percorso e non scelte di vita consapevoli. Hanno un senso di vergogna e la preoccupazione per il dopo, legata non soltanto alla possibilità di reinserimento lavorativo, ma anche a quella di essere accettate in società e di poter tornare a vivere un'esistenza normale (esse spesso hanno avuto una vita normale e non hanno solide carriere criminali alle spalle). Le celle e gli spazi individuali vengono curati dalle donne con attenzione particolare: le stanze sono ordinate e pulite, tenute meglio di quelle maschili; le donne tendono a riprodurre nella loro stanza l'ambiente familiare e i gesti consuetudinari compresa l'attenzione al proprio corpo.

Conclusioni e suggerimenti

Le regole minime per il trattamento dei detenuti delle Nazioni Unite (1955) affermano (regola 8) che «uomini e donne, per quanto possibile, devono essere ristretti in istituti separati, o in sezioni completamente separate dello stesso istituto».

Dello stesso avviso sono le Regole penitenziarie europee del 2006 (regola 18.8b), anche se bisogna attendere il 21 dicembre 2010 perché l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotti un nuovo testo di disposizioni volte a colmare una lacuna negli standard internazionali riguardanti le esigenze specifiche delle donne in conflitto con la legge penale (Risoluzione 65/229, nota come Regole di Bangkok).

Prima di queste ultime e passando anche per le Regole di Tokyo (Risoluzione 45/110 del 1990), che si sono occupate delle pene non detentive per le donne, non era stata prestata particolare attenzione a come si potesse ovviare alle pratiche discriminatorie che di fatto impediscono alle stesse di beneficiare di tutte le disposizioni che possono rendere più accettabile il regime carcerario.

L'attenzione con la Risoluzione 65/229, dunque, sdogana per la prima volta il concetto della detenuta/donna e non solo della detenuta/madre, sottolineando una serie di necessità che vanno da una maggiore centralità dello stato di salute (pregresso riproduttivo, violenze subite, dipendenza da sostanze, malattie mentali, malattie sessualmente trasmissibili, ecc.) alle esigenze legate alla sensibilità e alla formazione del personale penitenziario (perquisizioni personali con utilizzo di scanner, rispetto per il senso di autostima e valore di sé, ecc.) e a quelle del vivere quotidiano (spazi adeguati, disponibilità di acqua per l'igiene personale e la cucina, ecc.).

Non meno orientato in tal senso può dirsi, poi, quanto prescritto con la riforma dell'ordinamento penitenziario (OP) del luglio del 1975 per ciò che attiene il normato in Italia.

Con decreto del Ministro della Giustizia in data 8 maggio 2015 (per ricordare i quarant'anni dal nuovo OP) presso il proprio Ufficio di Gabinetto sono stati nominati gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale. La composizione, integrata con D.M. 9 giugno 2015 e presieduta dal prof. Giostra, ha operato dal 6 maggio al 30 ottobre 2015.

Dalle conclusioni a cui è giunto il tavolo tematico relativo a *Donne e carcere* degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale del 2015, rese note nell'aprile 2016, si evincono alcune particolari attenzioni importanti per accostare il tema della detenzione femminile. Anzitutto, la questione della detenzione femminile non può esaurirsi nell'analisi della maternità in carcere. In particolare, appare essenziale la questione (generale) della vita in carcere, il problema della formazione professionale, della territorialità della pena, della salute fisica e psichica, dell'affettività e della sessualità, dell'istruzione, delle attività ricreative e sportive. In secondo luogo, è indispensabile superare l'interpretazione del trattamento come «cura» o «correzione», che lo mette nei binari scivolosi e pericolosi di un paradigma medico-terapeutico, producendo infantilizzazione e deresponsabilizzazione: non sono i bisogni della «personalità» a dover essere soddisfatti, ma quelli della persona; ciò significa in primo luogo avere come perno i diritti individuali e passare decisamente dal paradigma medico-terapeutico a un paradigma risocializzante e responsabilizzante. Si ritiene infine importante sottolineare l'esigenza di una consistente decarcerizzazione, la quale, per le donne e non solo, non può che partire da una forte depenalizzazione, nonché dalla previsione di pene alternative al carcere (la delega al governo su questo punto cruciale non è stata esercitata; e l'obiettivo della depenalizzazione appare in contrasto stridente con l'aumento dei minimi di pena appena deciso per alcuni

reati contro il patrimonio), oltre che, ovviamente, da un molto maggior uso delle misure alternative.

Inoltre, è stato diffuso dal DAP uno schema di Regolamento interno predisposto per le sezioni femminili che tiene conto delle peculiarità dell'esecuzione penale riguardante il genere femminile al fine di elaborare accorgimenti organizzativi e offerte riabilitative idonei a cogliere e valorizzare la specificità della popolazione detenuta femminile. In esso trovano particolare attenzione la dimensione affettiva, le specifiche necessità sanitarie, il diverso rapporto con le esigenze della propria fisicità, la necessità di offrire pari opportunità di reinserimento sociale; inoltre sono accresciuti i momenti di compresenza con i detenuti maschi (scuola e formazione in genere, iniziative culturali, ricreative e sportive, partecipazioni alle commissioni di rappresentanza previste dall'OP, ecc.).

Dalla metà del secolo scorso, dunque, le raccomandazioni nazionali e internazionali a prestare attenzione alle donne detenute non mancano; sembra mancare ancora la capacità di eliminare la discrasia tra quanto stabilito dalla legge e quanto portato nella prassi quotidiana.

Se ci si sofferma, infine, sulla valutazione delle Regole di Bangkok in merito alla più bassa pericolosità delle detenute e dell'effetto negativo che le misure di alta sicurezza determinano sulle stesse, verrebbe da pensare a una cattiva volontà all'applicazione della legge stessa.

Le spinte securitarie, per gli studi sociologici, non hanno mai determinato una vera sicurezza sociale, declinando al più soluzioni profondamente patologiche. Non è assecondando la paura che la stessa si attenua. Spesso, ne risulta rinfocolata e costantemente alimentata.

La società che offre un'opportunità e una speranza alle persone che ha giustamente condannato si dà un'opportunità e una speranza di diventare migliore.
(Documento finale del Comitato di esperti)

Non aspettiamo altro...

Abstract

The article means to put across a reflection on female detention, which is undeniably more complex and problematic, albeit of greater scarcity, than male detention. Increasing considerations on female detention notwithstanding, at least on the theoretical level (see the recommendation expressed in the 2010/16 resolution on July 22nd, 2010, by the Economic and Social Council for the United Nations General Assembly – Bangkok Rules), there still appear to be difficulties in accounting for particular aspects of penal implementation with respect to gender. On the other hand, and seemingly no longer postponable, the troubling denial of the selfsame constitutional decree, the development of organisational agreements and rehabilitation proposals suitable in grasping and evaluating the specific aspects of the female detainee population.

Keywords

Prison – Gender – Woman.

Bibliografia

- Adler F. (1975), *Sisters in Crime: The Rise of the New Female Criminal*, New York, McGraw-Hill.
- Anzani G. (2006), *L'isola dei reclusi*, «Famiglia oggi», n. 5, pp. 10-11.
- Associazione Antigone (a cura di) (2015), *Oltre i tre metri quadri. XI Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione*, Torino, Edizioni Gruppo Abele.
- Balbo P. (2002), *Sesso e carcere*. In G. Gulotta e S. Pezzati (a cura di), *Sessualità, diritto e processo*, Milano, Giuffrè.
- Bernardi M. (1984), *Maternità e carcere*, «Fascicolo aperto», n. 3, pp. 22-30.
- Bowlby J. (1980), *Attachment and Loss*, vol. 3, New York, Basic Books.
- Campelli E., Faccioli F., Giordano V. e Pitch T. (1992), *Donne in carcere: Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano, Feltrinelli.
- Clemmer D. (1941), *The Prison Community*, Boston, MA, The Christopher Publishing House.
- Daga L. e Biondi G. (1988), *Il problema dei figli con genitori detenuti*. In E. Caffo (a cura di), *Il rischio familiare e la tutela del bambino*, Milano, Guerrini e Associati.
- Di Gennaro G., Breda R. e La Graca R. (1997), *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, Giuffrè.
- Dobkin P.L., Charlebois P. e Tremblay R.E. (1997), *Mother-Son Interactions in Disruptive and Non-disruptive Adolescent Sons of Male Alcoholics and Controls*, «Journal of Studies on Alcohol and Drugs», vol. 58, n. 5, pp. 546-553.
- Fassone E. (1980), *La pena detentiva in Italia dall'Ottocento alla riforma penitenziaria*, Bologna, il Mulino.
- Foucault M. (1976), *Sorvegliare e punire*, Torino, Einaudi.
- Gallo E. (1994), *Il sesso recluso: un'indagine sulle carceri francesi*, «Marginalità e società», vol. 27, pp. 108-132.
- Genchi I. (1981), *L'espressione della sessualità nella restrizione della libertà*. In C. Serra (a cura di), *Devianza e difesa sociale*, Milano, FrancoAngeli, pp. 36-60.
- Gonin D. (1994), *Il corpo incarcerato*, Torino, Edizioni Gruppo Abele.

- Kassel J.D., Wardle M. e Roberts J.E. (2007), *Adult Attachment Security and College Student Substance Use*, «Addictive Behaviors», n. 6, pp. 1164-1176.
- La Cara D. e Castorina A. (2014), *Viaggio nelle carceri*, Roma, EIR.
- Lacatena A.P. e Lamarca G. (2017), *Reclusi: Il carcere raccontato alle donne e agli uomini liberi*, Roma, Carocci.
- Luzzago A., Pietralunga S. e Solera P. (1992), *L'incidenza negativa della detenzione dei genitori sui figli. II parte: Situazioni di disadattamento in rapporto alle caratteristiche dei genitori e del nucleo*, «Rassegna Italiana di Criminologia», vol. 22, n. 8, pp. 298 ss.
- Marotta G. (1989), *Donne, criminalità e carcere*, Roma, La Goliardica.
- Parker J.S. e Benson M.J. (2005), *Parent-Adolescent Relations and Adolescent Functioning: Self-esteem, Substance Abuse, and Delinquency*, «Family Therapy», vol. 3, pp. 131-142.
- Pitch T. (a cura di) (1987), *Diritto e rovescio: Studi sulle donne e il controllo sociale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.
- Ravasi Bellocchio L. (2005), *Sogni senza sbarre: Storie di donne in carcere*, Milano, Raffaello Cortina.
- Sacerdote L. (2006), *Legami familiari messi alla prova*, «Famiglia oggi», n. 5, p. 20.
- Santoro E. (2004), *Carcere e Società liberale*, Torino, Giappichelli.
- Shaw R. (1992), *Prisoners' Children*, London, Routledge.
- Shorter E. (1978), *Famiglia e civiltà*, Milano, Rizzoli.
- Sutherland E.H. e Cressey D.R. (1996), *Criminologia*, Milano, Giuffrè.
- Sykes G. (1958), *The Society of Captives*, Princeton, NJ, Princeton University Press.

Riferimenti normativi

- Regole minime per il trattamento dei detenuti delle Nazioni Unite* (1955).
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*.
- Legge 10 ottobre 1986, n. 663, *Modifiche alla Legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* (nota come «Legge Gozzini»).
- Regole Minime standard delle Nazioni Unite per le pene non detentive (Regole di Tokyo)*, Risoluzione 45/110 del 1990.
- DPR 309 del 09/10/1990, *Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*.
- Legge 27 maggio 1998, n. 165, *Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni* (nota come «Legge Simeone-Saraceni»).
- D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230, *Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419*.
- Regolamento sull'ordinamento penitenziario del 30 giugno 2000, n. 230, *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*.
- Legge 8 marzo 2001, n. 40, *Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori* (nota come «Legge Finocchiaro» o «Legge 8 marzo»).
- DPCM 1.4.2008 (1), *Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria*.
- Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non privative della libertà per le donne che delinquono (Regole di Bangkok)*, Risoluzione 65/229, 2010/16 del 22 luglio 2010.

Legge 21 aprile 2011, n. 62, *Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.*

Report finale dei lavori degli Stati generali dell'Esecuzione Penale (2015-2016).

Relazione europea sulla droga 2016, OEDT.

Relazione europea sulla droga 2017, OEDT.

Legge 8 marzo 2017, n. 24, *Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.*